

CORSO PER GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Modalità di invio

Al termine delle lezioni in videoconferenza (webinar):

- **compila l'AUTODICHIARAZIONE e il TEST A RISPOSTA MULTIPLA** in ogni loro parte;
- **firma a penna** entrambi i moduli;
- **scannerizza in unico file PDF unitamente al tuo documento d'identità;**
- **nomina il file PDF con il tuo 'cognome' e 'nome';**
- **invia a mezzo PEC a segreteria@corsogestoreiul.it.**

Non ti preoccupare se a seguito dell'invio riceverai l'accettazione, ma non la consegna. In caso di mancata ricezione del tuo file sarai in ogni caso prontamente contattato dalla Segreteria del corso.

CORSO PER GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AUTODICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il _____ a _____ (____),
residente a _____ (____),
indirizzo _____,
tel. cellulare _____, pec _____

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

➤ di aver seguito personalmente il Corso per Gestore della Crisi da Sovraindebitamento erogato dalla IUL Università Telematica degli studi, svolto in modalità videoconferenza (webinar) nei giorni _____;

➤ che il sottoscritto si è collegato al Corso predetto secondo le seguenti tempistiche:

dalle ore ____:____ alle ore ____:____ della mattina del giorno _____,

dalle ore ____:____ alle ore ____:____ del pomeriggio del giorno _____,

dalle ore ____:____ alle ore ____:____ della mattina del giorno _____,

dalle ore ____:____ alle ore ____:____ del pomeriggio del giorno _____.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firma _____

CORSO PER GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

NOME E COGNOME

DATA E FIRMA DEL CORSISTA

1) Quali sono i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012?

- L'accordo e il Piano del Consumatore;
- L'accordo, il Piano del Consumatore e la Liquidazione;
- L'accordo, il Piano del Consumatore e la Esdebitazione.

2) Per sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 si intende:

- Il perdurante squilibrio tra patrimonio immobiliare e patrimonio monetario tale da determinare uno stato di insolvenza reversibile o irreversibile;
- Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio immobiliare che determina insolvenza reversibile o irreversibile;
- Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

3) Per insolvenza irreversibile si intende:

- La definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni;
- La definitiva incapacità di adempiere le obbligazioni scadute;
- La definitiva incapacità di adempiere le obbligazioni in scadenza.

4) Sono ammessi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- Il consumatore e i debitori che intendono risolvere situazioni non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/12;
- Il consumatore e i debitori che intendono risolvere situazioni assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/12;
- I soli debitori che intendono risolvere situazioni non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/12.

5) Per consumatore si intende:

- Il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale;
- Il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- Il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni personali di tipo imprenditoriale o professionale.

6) Il consumatore è ammesso:

- Solo al piano del consumatore;
- A tutte le procedure di composizione della crisi nonché alla liquidazione;
- Solo al Piano del Consumatore e alla liquidazione.

7) Rispetto al Piano del Consumatore, il Professionista o l'imprenditore:

- Non possono accedervi in nessun caso;
- Possono accedervi per debiti estranei all'impresa o alla professione;
- Possono accedervi anche per debiti d'impresa o professionali purché essi concorrano in misura non prevalente con quelli di natura diversa.

8) L'imprenditore è sottosoglia quando:

- L'ammontare dei suoi debiti non supera i 30.000,00 euro;
- In ciascuno dei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento ha avuto:
 - 1) un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
 - 2) ricavi lordi annui complessivamente non superiori a euro 200.000;e alla data del deposito dell'istanza di fallimento o all'udienza prefallimentare ha avuto debiti complessivamente non superiori a euro 500.000 euro, inclusi quelli scaduti o non accertati con efficacia di giudicato;
- In ciascuno dei cinque esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento ha

avuto:

- 1) un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a euro 500.000;
- 2) ricavi lordi annui complessivamente non superiori a euro 300.000;

e alla data del deposito dell'istanza di fallimento o all'udienza prefallimentare hanno avuto debiti complessivamente non superiori a euro 200.000, inclusi quelli scaduti o non accertati con efficacia di giudicato.

9) Il socio illimitatamente responsabile:

- È sempre fallibile;
- Non è mai fallibile;
- Non è fallibile e può accedere alle procedure da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12 quando sia uscito dalla società (per morte, cessione quota, recesso, esclusione ecc.) da oltre un anno, abbia perduto la responsabilità illimitata (per fusione, trasformazione, scissione), è stato socio di una società cessata da oltre un anno.

10) L'Organismo di composizione della crisi:

- Non ha alcuna autonomia d'iniziativa agendo per mandato del debitore;
- Non ha alcuna autonomia d'iniziativa agendo su ordine del Giudice;
- Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione.

11) L'Organismo di composizione della crisi:

- Redige la relazione di fattibilità del piano senza mai verificare la veridicità dei dati forniti dal debitore;
- Redige la relazione di fattibilità e verifica la veridicità dei dati forniti dal debitore;
- Redige la relazione di fattibilità e, solo su richiesta del Giudice, verifica la veridicità dei dati forniti dal debitore.

12) Il Gestore della Crisi:

- Può essere legato al debitore da rapporti di natura professionale purché non legato da rapporti di parentela o affinità sino al terzo grado;
- Non deve essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse alla composizione o liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza.
- Può essere legato al debitore da rapporti di natura personale, ma non professionale.

13) Il Gestore della crisi:

- Deve attenersi alle informazioni ed ai documenti consegnati dal debitore, senza poter acquisire *aliunde* integrazioni;
- Ha facoltà di integrare sia le informazioni che le produzioni documentali attivando anche, previa autorizzazione del Giudice, l'accesso e la consultazione delle banche dati degli enti pubblici o ad essi assimilati;
- Ha totale autonomia di indagine potendo prescindere dalla preventiva autorizzazione del Giudice anche in caso di accesso e consultazione delle banche dati degli enti pubblici.

14) La proposta di accordo o piano del consumatore:

- Non deve prevedere cessioni di cespiti o crediti né impegni di soggetti terzi;
- Può prevedere cessioni di cespiti o crediti nonché impegni di soggetti terzi;
- Può prevedere cessioni di cespiti o crediti del debitore ma non impegni di terzi.

15) La proposta di accordo o piano del consumatore:

- Non può prevedere in nessun caso la continuazione dell'attività;
- Può prevedere la continuazione dell'attività e in tal caso una moratoria sino ad un anno dalla data di omologazione per i creditori prelatizi, a meno che non vengano liquidati i beni su cui insiste il titolo di prelazione;

- Può prevedere la continuazione dell'attività a condizione che non sia prevista attività di liquidazione dei beni.

16) La proposta di accordo:

- Sarà ritenuta ammissibile anche quando preveda il parziale pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. nonché il parziale pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE, l'IVA e le ritenute operate e non versate;
- Sarà ritenuta inammissibile quando preveda il parziale pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. nonché il parziale pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE, l'IVA e le ritenute operate e non versate;
- Sarà ritenuta inammissibile quando preveda la parziale soddisfazione dei crediti prelatizi.

17) La massa attiva:

- Potrà includere i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni ed i salari nonché i crediti impignorabili;
- Potrà includere i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
- Non potrà in nessun caso includere i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni ed i salari, i crediti impignorabili, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli.

18) La relazione di fattibilità della proposta:

- Potrà essere depositata entro il termine massimo della udienza fissata per la omologazione dell'accordo;
- Potrà essere depositata entro il termine massimo della udienza fissata per la verifica dei consensi;
- Deve essere depositata contestualmente alla proposta a pena di inammissibilità.

19) La relazione particolareggiata:

- Deve indicare le cause del sovraindebitamento e la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni, le ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, Lo stato di solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, Le impugnazioni degli atti del debitore, giudizio di completezza e attendibilità sugli atti allegati e previsione sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione.
- Deve indicare l'elenco particolareggiato dei creditori;
- Deve indicare le ragioni della proposta di accordo.

20) L'assenso alla proposta di accordo:

- Si presume dal silenzio;
- Non può essere presunto dal silenzio;
- Può essere presunto, ma deve essere ratificato all'udienza di verifica dei consensi.

21) Il Piano del consumatore:

- Può essere omologato solo previa approvazione del 60 % dei creditori;
- Se ritenuto ammissibile, viene omologato con decreto senza sentire i creditori;
- Può essere omologato solo previa approvazione della relazione particolareggiata ad opera dei creditori.

22) Raggiunta la soglia del 60% dei consensi:

- Nessuna contestazione può esser più sollevata;
- Possono essere sollevate contestazioni nel termine di giorni 10 dalla comunicazione dell'accordo;
- Le contestazioni potranno essere sollevate solo dai creditori che non abbiano in precedenza manifestato il proprio consenso.

23) L'omologazione dell'accordo:

- Ha effetto novativo delle precedenti obbligazioni;
- Non ha effetto novativo delle precedenti obbligazioni;
- Ha effetto novativo su disposizione del Giudice.

24) L'omologazione deve intervenire nel termine massimo di:

- Nove mesi dalla presentazione della proposta;
- 1 anno dalla data di udienza di verifica dei consensi;
- Sei mesi dalla presentazione della proposta.

25) L'accordo:

- Non può avere carattere esclusivamente dilatorio;
- Non può avere carattere contestualmente carattere moratorio e liquidatorio;
- Può avere carattere misto (dilatorio, moratorio, liquidatorio).

26) Durante l'esecuzione dell'accordo:

- Ogni incidente di esecuzione viene risolto dal Gestore anche quando la risoluzione implichi decisioni su diritti soggettivi;
- Ogni incidente di esecuzione che implichi decisioni su diritti soggettivi o sostituzioni del liquidatore deve essere rimesso al Giudice;
- Il Gestore può discrezionalmente decidere se rimettere o meno la decisione al Giudice ovvero se provvedere egli stesso.

27) La liquidazione, rispetto alla soddisfazione dei creditori:

- È ammessa solo se totale;
- È ammessa solo se parziale;
- È sempre ammessa sia totale che parziale.

28) La Liquidazione:

- È prevista solo nel caso di conversione della procedura di gestione della crisi;
- È ammessa anche su domanda del debitore;
- Non è ammessa se la procedura di gestione della crisi è stata risolta.

29) Lo stato passivo ed il programma di liquidazione:

- Devono sempre essere approvati dal comitato dei creditori e dal Giudice;
- Non devono essere approvati dal comitato dei creditori e dal Giudice;
- Salvo contestazioni, non devono essere approvati.

30) La esdebitazione:

- Libera il debitore persona fisica da tutti i debiti;
- Libera il debitore persona fisica dai debiti residui riferibili ai creditori concorsuali;
- Libera il debitore dai soli debiti non alimentari.